



Decreto federale concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021

del 16 giugno 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 2016¹,
decreta:

I

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 196 n. 13, 14 cpv. 1 e 15

13. Disposizione transitoria dell'art. 128 (Durata della riscossione dell'imposta)

La facoltà di riscuotere l'imposta federale diretta decade alla fine del 2035.

14. Disposizioni transitorie ad art. 130 (Imposta sul valore aggiunto)

¹ La facoltà di riscuotere l'imposta sul valore aggiunto decade alla fine del 2035.

15. Disposizione transitoria dell'art. 131 (Imposta sulla birra)

Abrogato

II

¹ Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 giugno 2017

Il presidente: Jürg Stahl

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017

Il presidente: Ivo Bischofberger

La segretaria: Martina Buol

¹ FF 2016 5609

² RS 101

